

STATUTO

*Fondazione
Cassa di Risparmio di Terni e Narni*

*Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Aggiornato con modifiche degli artt. 1-2-3-4-6-7-12-13-14-15-24-28
approvate dallo stesso Ministero*

TITOLO I
ARTICOLO 1

Denominazione - Sede - Durata

La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI, denominata anche FONDAZIONE CARIT e di seguito chiamata Fondazione, è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dal D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato anche D. Lgs. 153, dalle norme di attuazione del suddetto D. Lgs. 153/99, dal presente statuto e dalle norme del codice civile.

Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Terni e Narni e deriva:

- dalla fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Narni, fondata nel 1873 da una Associazione di cittadini, nella Cassa di Risparmio di Terni, fondata nel 1846 da una Associazione di cittadini ed eretta in Ente Morale in data 5 settembre 1846, con Decreto della Segreteria di Stato a firma del Cardinale Gizi. La Cassa di Risparmio di Terni ha incorporato nel 1954 il Monte di Credito su Pegno di Terni fondato nel 1467 da Padre Barnaba Manassei;
- dallo scorporo dell'azienda bancaria in data 24 luglio 1992, in attuazione della legge 30/7/1990 n. 218.

La Fondazione ha la sua sede legale in Terni ed ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e operatività

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principalmente ai Comuni di: Terni, Narni, Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Orte, Orvieto, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali quali definite all'art. 1, lett. h), del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, attraverso la definizione di progetti, programmi e iniziative anche pluriennali, nei settori:

- a) ricerca scientifica e tecnologica;
- b) arte, attività e beni culturali;
- c) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- d) educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- e) volontariato, filantropia e beneficenza;
- f) sviluppo locale.

La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

La Fondazione, nell'ambito dei settori ammessi sopra indicati, sceglie fino a cinque settori "rilevanti" da individuare con un atto interno della Fondazione. La scelta dei predetti settori manterrà validità per almeno tre anni. La relativa deliberazione è demandata al Comitato di indirizzo come previsto dall'art. 15 dello statuto.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio. Amministra il proprio patrimonio e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali. Essa può contrarre debiti anche con società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime.

La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15 della Legge 266/91.

Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, come anche è fatto divieto di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 153/99.

Non è consentito alla Fondazione prestare garanzie.

L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione non può superare il dieci per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da cespiti mobiliari ed immobiliari;
- b) dal fondo di riserva obbligatoria prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/99;
- c) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità, da sottoporre alla preventiva valutazione dell'Autorità di Vigilanza.

Ad esso confluiscono:

- le liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

E' vietato distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, ai componenti del Comitato di indirizzo, agli Amministratori ed ai dipendenti della Fondazione, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. 153/99.

Nell'amministrazione del patrimonio dovranno essere comunque osservati criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. La gestione del patrimonio mobiliare, se svolta all'interno, dovrà avvenire con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione contabile ed amministrativa dalle altre attività. La gestione può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24/2/98 n. 58. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione patrimoniale non potrà essere affidata a società di gestione che abbiano dipendenti, promotori, soggetti legati da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o Amministratori negli organi della

Fondazione.

Articolo 4

Destinazione del reddito

La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
- b) agli oneri fiscali;
- c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 153/99, ai settori rilevanti;
- e) la restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui ai precedenti punti a)-b)-c)-d), nonché relative ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti e riserve facoltativi finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni o previsti dall'Autorità di Vigilanza, ovvero previste da specifiche norme di legge, può essere diretta ad uno o più settori ammessi. La relativa delibera deve essere inviata per le valutazioni di competenza alla Autorità di Vigilanza.

TITOLO II

Articolo 5

Organi

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. In particolare i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo debbono essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un Ente senza scopo di lucro.

Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia della autonomia e della immagine della Fondazione.

Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria che l'interessato deve esibire per consentire all'Organo di appartenenza di provvedere alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 7

Incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 6 dello statuto;
- il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti del Comitato di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
- coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento Nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, nonché membri dei relativi Organi di controllo, o abbiano ricoperto le stesse cariche negli ultimi due anni;
- coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili o di collaborazione a tempo indeterminato;
- coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;

- chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione;
- coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 8.

Non può ricoprire la carica di Segretario della Fondazione:

- il coniuge, il parente fino al terzo grado e l'affine sino al secondo grado incluso dei componenti gli Organi della Fondazione;
- chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- chi ricopre cariche di Governo, chi sia membro del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, nonché membro dei relativi Organi di controllo, o abbia ricoperto le stesse cariche negli ultimi due anni;
- chi esercita funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbia con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili o di collaborazione a tempo determinato;
- chi ricopre la carica di Amministratore dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- colui che abbia causato danno alla Fondazione o abbia lite vertente con essa;
- colui che sia stato dichiarato decaduto da qualunque Organo della Fondazione;
- colui che all'atto della nomina si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.

Le cariche di membro del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili. La medesima incompatibilità si estende ai soci e al Segretario.

E' sospeso dalle funzioni di Socio colui che venga nominato in altro organo della Fondazione o alla carica di Segretario; il periodo consumato in tale organo o come Segretario non sarà computato ai fini del calcolo della durata del mandato di Socio.

Articolo 8

Sospensione dalle cariche

I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

L'Organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

Articolo 9

Conflitto di interessi

I componenti gli Organi della Fondazione ed il Segretario, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Il Segretario deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti, della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Articolo 10

Decadenza dalle cariche

I componenti gli Organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.7, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni di cui al medesimo art.7 o che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art.8.

I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo medesimo.

Articolo 11

Indennità e compensi

Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento

delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese, sono deliberate dal Comitato di indirizzo, con parere del Collegio dei revisori.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Comitato di indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più indennità e di medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 12

Assemblea dei Soci

L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne stabilisce il funzionamento e prevede i requisiti dei Soci. Di essa fanno parte i soci in carica alla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza delle nuove disposizioni statutarie, ai sensi della L. 23/12/1998 n. 461 e del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, e coloro che acquistano la qualità di Socio della Fondazione che deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo statuto assegna all'Assemblea.

I soci della Fondazione si dividono in:

- Soci di diritto: l'Amministrazione Comunale di Terni, l'Amministrazione Comunale di Narni e l'Opera Pia Alberti;
- Soci Ordinari: fino ad un massimo di 170; di essi il 30% deve essere designato dai soggetti di cui alle successive lettere b) e c).

La qualità di Socio Ordinario dura per 10 anni dalla data della nomina. La carica è rinnovabile.

La qualità di Socio Ordinario si acquista:

- a) con la elezione da parte dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento, su designazione del Collegio di Presidenza o di almeno 10 soci ordinari nell'esercizio delle funzioni;
- b) con dichiarazione del Collegio di Presidenza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento, su designazione, nell'ordine, delle seguenti amministrazioni:
 - b1) Comune di Terni n. 4 soci;
 - b2) Comune di Narni n. 2 soci;
 - b3) Comune di Amelia n. 1 socio;
 - b4) Comune di Orvieto n. 1 socio;
 - b5) Comune di Stroncone n. 1 socio;
 - b6) Comuni di Giove e Attigliano n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato;
 - b7) Comune di Calvi dell'Umbria n. 1 socio;
 - b8) Comuni di Otricoli e Orte n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato;
 - b9) Comune di Arrone n. 1 socio;
 - b10) Comune di Montefranco n. 1 socio;
 - b11) Comuni di Ferentillo e Polino n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato;

- b12) Comune di San Gemini n. 1 socio;
- b13) Comune di Acquasparta n. 1 socio;
- b14) Comuni di Montecastrilli e Lugnano in Teverina n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato;
- b15) Comuni di Avigliano e Alviano n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato;
- b16) Provincia di Terni n. 1 socio.

Ciascun Comune deve individuare i candidati a Socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio; la Provincia di Terni deve individuare i candidati a Socio fra i cittadini residenti nei Comuni elencati da b1) a b15);

c) con dichiarazione del Collegio di Presidenza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento, su designazione dei seguenti enti ed organismi ed istituzioni:

- c1) Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Terni n. 4 soci;
- c2) Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia n. 2 soci;
- c3) Italia Nostra (Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione) Sezione di Terni n. 1 Socio;
- c4) Soprintendenza per i Beni Ambientali architettonici Artistici e Storici dell'Umbria n. 1 Socio;
- c5) Provveditorato agli Studi di Terni n. 1 Socio;
- c6) Ordine degli Architetti n.2 Soci;
- c7) Ordine degli Avvocati n. 2 Soci;
- c8) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro n. 1 Socio;
- c9) Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Terni n. 1 Socio;
- c10) Ordine dei Dottori Commercialisti n.2 Soci;
- c11) Ordine dei Farmacisti n.1 Socio;
- c12) Collegio dei Geometri n.2 Soci;
- c13) Ordine degli Ingegneri n. 2 Soci;
- c14) Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri n. 2 Soci;
- c15) Collegio Notarile n. 1 Socio;
- c16) Collegio dei Periti Industriali n.1 Socio;
- c17) Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali n.2 Soci;
- c18) Ordine dei Veterinari n.1 Socio;
- c19) Ordine dei Geologi n. 1 Socio;
- c20) Opera Pia Pubblica Assistenza n.1 Socio.

La Camera di Commercio di Terni deve individuare i candidati tra i titolari e i rappresentanti legali delle Imprese iscritte al proprio Registro, ripartendo le nomine tra le categorie di iscritti; la Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia deve individuare i candidati tra le persone appartenenti alla Curia Vescovile medesima; Italia Nostra Sezione di Terni deve individuare il candidato tra i propri associati, residenti in uno dei Comuni sopradescritti da b1) a b15); la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici deve individuare il candidato tra il proprio personale con qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano per la tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico; il Provveditorato agli Studi deve individuare il candidato tra il proprio personale appartenente alla categoria dirigenti; gli Ordini e Collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri

iscritti, residenti nei Comuni da b1) a b15).

Il Collegio di Presidenza al 31/3 di ogni anno accerta il numero dei Soci Ordinari da nominare per ciascuno dei gruppi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma e, secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuna di esse, provvede per quanto di sua competenza, invita i Soci, le Amministrazioni, gli enti, gli organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a Socio.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Collegio di Presidenza.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito fino alla successiva verifica del Collegio di Presidenza.

I Soci in carica alla data di entrata in vigore dello statuto conservano la qualità di Socio. Ai medesimi continuano ad applicarsi le condizioni tutte esistenti al momento della loro nomina, ivi compresi i termini di durata e la residenza.

Quando il numero totale dei Soci Ordinari si sia ridotto a meno di 170, e fino al raggiungimento del rapporto di cui al 2° comma, 2° alinea, il 60% dei posti che si renderanno vacanti sarà reintegrato ad iniziativa dei soggetti e secondo le modalità di cui al 4° comma, lett. a); per il restante 40% il Collegio di Presidenza inviterà a provvedere i soggetti di cui alle categorie indicate al 4° comma, lett. b) e c), a cui competono le designazioni secondo le proporzioni previste dal presente Statuto, con arrotondamenti all'unità superiore a rotazione fra le categorie stesse, ad iniziare, nell'ordine progressivo ivi indicato, dai soggetti ai quali non è stata richiesta la designazione prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci. Ai Soci non spetta, in ogni caso, alcun compenso.

La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci delibera:

- A) l'approvazione e la modifica del proprio regolamento;
- B) la elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente che durano in carica quattro anni;
- C) la designazione della metà dei componenti il Comitato di indirizzo che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
- D) la elezione del Collegio di Presidenza, i cui membri durano in carica quattro anni, composto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Assemblea stessa, membri di diritto, e da tre Soci.

L'Assemblea, oltre a mantenere facoltà di generale proposta nei confronti del Comitato di indirizzo, esprime in particolare il parere preventivo obbligatorio su materie che dovranno essere sottoposte dallo stesso Comitato e dal Consiglio di Amministrazione relativamente a:

1. modifiche statutarie;
2. piano pluriennale e documento programmatico previsionale;
3. cessione delle quote o azioni della società conferitaria;
4. trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione;

5. istituzione di imprese strumentali;
6. bilancio consuntivo e relazione sulla gestione dell'esercizio.

Il parere dell'Assemblea, comunque non vincolante, deve essere espresso entro trenta giorni dalla relativa ricezione della comunicazione del Comitato di indirizzo o del Consiglio di Amministrazione al Collegio di Presidenza. Trascorso inutilmente tale termine il Comitato di indirizzo o il Consiglio di Amministrazione assumono in ogni caso le delibere di competenza.

Articolo 14

Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da venti membri che vengono designati:

- n. 10 dall'Assemblea dei Soci;
- n. 3 dal Comune di Terni;
- n. 1 dal Comune di Narni;
- n. 1 dalla Provincia di Terni;
- n. 1 dalla Curia Vescovile di Terni, Narni e Amelia;
- n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni;
- n. 2 indicati a rotazione, stabilita per sorteggio, dagli Organismi professionali della Provincia di Terni sotto elencati:
 - Ordine degli Avvocati;
 - Ordine dei Dottori Commercialisti;
 - Ordine degli Ingegneri;
 - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
 - Collegio Notarile;
 - Ordine degli Architetti.

A tal fine il Presidente della Fondazione procederà a sorteggiare due degli Organismi professionali sopra elencati ai quali chiederà la designazione di un membro ciascuno.

I componenti del Comitato di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero, devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. I componenti nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a cessare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Alla scadenza del loro mandato i componenti del Comitato di indirizzo restano in carica sino alla data della loro eventuale conferma ovvero dell'insediamento dei nuovi membri. In tale periodo la loro attività è limitata all'ordinaria amministrazione.

I soggetti cui spetta la designazione e il Comitato di indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche con i criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione ed essi devono

essere residenti da almeno due anni nei Comuni di cui all'art.2;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 6, i requisiti di professionalità di cui al 3° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

Il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo, ovvero entro 15 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti cui compete la designazione, indicando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti necessari in modo tale che la composizione del Comitato di indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e della attività della Fondazione. Pertanto richiede a mezzo raccomandata A.R.:

- all'Assemblea dei Soci l'indicazione dei nominativi di sua spettanza;
- ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire mediante lettera raccomandata A.R. da spedire entro sessanta giorni dalla data di spedizione della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

Il Comitato di indirizzo in piena autonomia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo utile per l'invio della designazione, che deve essere corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori.

Qualora l'Assemblea dei Soci non provveda alle designazioni di competenza entro il termine predetto, alla designazione dei componenti provvederà in via esclusiva, ed in sostituzione, entro sessanta giorni, il Comitato di indirizzo, preferibilmente fra i Soci.

Qualora i soggetti esterni alla Fondazione non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine predetto, provvederà, entro sessanta giorni, il Comitato di indirizzo.

In caso di mancata accettazione dell'incarico ovvero di difetto dei requisiti da parte dei soggetti designati dall'Assemblea dei Soci o dagli altri Enti ed Organismi di cui al precedente comma 1, è consentito per una sola volta che il Presidente della Fondazione provveda, entro trenta giorni dalla data di accertamento della mancata accettazione o del difetto dei requisiti, a reiterare la richiesta di designazione alla stessa Assemblea o agli altri Enti ed Organismi i quali devono ottemperare entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione della richiesta. Scaduto inutilmente tale ultimo termine, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'incarico o di difetto dei requisiti, provvederà, entro venti giorni da tale data, il Comitato di indirizzo in sostituzione sia dell'Assemblea dei soci che dei soggetti esterni alla Fondazione.

Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione dà la relativa comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

Il Comitato di indirizzo può formare Commissioni consultive e propositive, anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di attività.

Articolo 15

Competenze del Comitato di indirizzo

Sono di esclusiva competenza del Comitato di indirizzo le decisioni concernenti:

1. le modificazioni dello Statuto, previo parere dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione;
2. l'approvazione e modificazione di eventuali regolamenti interni, sentito il Consiglio di amministrazione, inerenti l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, con esclusione del regolamento di cui al precedente art.12;
3. la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione e, fra di essi, del Presidente dello stesso Consiglio, che è il Presidente della Fondazione, ed assume anche la qualifica di Presidente del Comitato di indirizzo. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci potrà essere nominato Presidente del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; in questa ipotesi non avrà diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e nel Comitato di indirizzo;
4. la nomina del proprio Vice Presidente;
5. la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei revisori ed il loro Presidente;
6. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
7. l'approvazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
8. la determinazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
9. l'approvazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
10. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di amministrazione;
11. l'istituzione di imprese strumentali, quali definite all'art. 1, lett. h, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, previo parere dell'Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di amministrazione nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
12. la nomina di proprie Commissioni come previsto all'ultimo comma dell'art. 14;
13. le delibere di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci;
14. l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti previsti dalla legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi e, sentito il Collegio dei revisori, a carico dei componenti del Comitato di indirizzo;
15. la verifica dei risultati conseguenti alle decisioni di competenza a norma dell'art.4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153.

Il parere dell'Assemblea dei Soci in merito ai punti 1,7,8,9,11,13 deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato di indirizzo, e comunque non assume carattere vincolante. Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comitato di indirizzo assume in ogni caso le delibere di competenza.

Il Comitato di indirizzo, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, individua gli specifici requisiti di professionalità che dovranno possedere i candidati, in relazione all'attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Funzionamento del Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax almeno un giorno prima.

Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, nonché il Segretario o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Comitato di indirizzo più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti (votanti esclusi gli astenuti) salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

Il Presidente non ha diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tal caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente nominato dal Comitato di indirizzo. Elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente che è il Vice Presidente della Fondazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Essi devono essere residenti da almeno due anni nei Comuni di cui all'art.2.

La durata del mandato degli Amministratori è di quattro anni. Gli Amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello dell'intero Consiglio.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si considera dimissionario e rimane in carica fino al rinnovo dell'Organo, per l'ordinaria amministrazione.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

Articolo 18

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

1. la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Comitato di indirizzo;
2. la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
3. la predisposizione del documento programmatico previsionale;
4. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale, nonché l'assunzione del personale dipendente, la gestione dei rapporti di lavoro ed ogni altro provvedimento in materia;
5. la nomina del Segretario della Fondazione, sentito il Comitato di indirizzo, e la sua revoca, la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e la determinazione del compenso; ove lo ritenga opportuno può nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso Segretario;
6. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza;
7. la nomina e designazione di Amministratori e Sindaci di società ed Enti a cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
8. la formulazione di proposte al Comitato di indirizzo per tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione;
9. l'affidamento della gestione, in tutto o in parte, del patrimonio mobiliare ad intermediari abilitati ai sensi di legge;
10. la cessione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, di quote o azioni rappresentanti partecipazioni diverse da quelle di controllo di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153;

11. l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti previsti dalla legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato.

Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente al Collegio di Presidenza gli atti ed i documenti sui quali l'Assemblea dei Soci esprime pareri ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 19

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende componente del Consiglio più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due dei Consiglieri o il Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax almeno un giorno prima.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei Consiglieri sospesi.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (votanti, esclusi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone. In tale caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 20

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di indirizzo e il Consiglio di amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione;

- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario ovvero a dipendenti.

Con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti dello stesso Consiglio, a dipendenti o eccezionalmente a terzi.

Articolo 21

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato di indirizzo, iscritti nel Registro dei revisori contabili e residenti da almeno due anni nei Comuni indicati nell'art. 2.

I Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'Organo e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei revisori resta nell'ufficio fino all'entrata in carica del successivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione dell'Organo.

Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei revisori.

I Revisori devono partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno di norma ogni trimestre.

Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio o del Comitato di indirizzo o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. Anche la cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili costituiscono cause di decadenza.

Il Collegio dei revisori procede alla verifica per i propri componenti, effettivi e supplenti, dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, riferendo in tal caso al Comitato di indirizzo.

Il Revisore dichiarato decaduto non può essere rieletto nel Collegio né nominato in altro organo della Fondazione per il mandato successivo.

Nel caso di decadenza, sospensione o cessazione dalla carica di un Revisore, subentra il supplente più anziano di età.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale trascritto in apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio stesso.

Articolo 22

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il mandato.

Partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con

funzioni consultive e propositive e redige i relativi verbali.

Ove previsto dall'apposito Regolamento partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con il compito di redigere il verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario con il compito di sostituire il Segretario, in caso di assenza o impedimento, e di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ed il Vice Segretario, ove nominato, devono essere scelti tra persone di competenza e qualificazione professionale, in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

TITOLO III

Articolo 23

Libri e scritture contabili

La Fondazione provvede alla tenuta del libro dei Soci, dei libri delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, del Collegio di Presidenza, del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 24

Bilancio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di indirizzo approva il documento programmatico previsionale della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di indirizzo stesso e previo parere dell'Assemblea dei Soci. A fini informativi nel documento programmatico previsionale vengono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153/99.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Comitato di indirizzo, previo parere dell'Assemblea dei Soci, il bilancio e la relazione di gestione.

Il Comitato di indirizzo deve procedere all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio e la relazione di gestione devono essere trasmessi, per le osservazioni di competenza, al Collegio dei Revisori entro 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara

rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa richiamata al precedente comma.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, il documento programmatico previsionale ed il bilancio vengono trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le determinazioni di competenza, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento che sarà emanato dalla stessa Autorità tutoria, a mente della disposizione legislativa sopra indicata.

TITOLO IV

Articolo 25

Scioglimento

La Fondazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci, con deliberazione unanime del Comitato di indirizzo e subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro Ente che dovrà perseguire la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Restano ferme le norme di cui all'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. 153/99.

Articolo 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153 con l'obbligo che l'eventuale patrimonio residuo sia devoluto ad altre Fondazioni che assicurino la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione.

TITOLO V

Articolo 27

Con riferimento alle cariche di cui ai precedenti artt. 14-17-21, per i componenti l'Assemblea dei Soci non rileva il vincolo della residenza ai fini dell'assunzione delle cariche predette.

Articolo 28

Norme transitorie

Con l'approvazione del presente statuto tutti i componenti gli organi rimangono in carica fino al compimento dei rispettivi mandati.

Il mandato dei componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica al 1°/07/2004, data di entrata in vigore del Regolamento ministeriale di cui al Decreto 18/05/2004, ed ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 153/99 come anche previsto agli artt. 14, 5° comma, e 17, 3° comma, del presente statuto.

INDICE

TITOLO I

Articolo 1	Denominazione- Sede- Durata	pag. 3
Articolo 2	Scopi e operatività	pag. 3
Articolo 3	Patrimonio	pag. 4
Articolo 4	Destinazione del reddito	pag. 5

TITOLO II

Articolo 5	Organi	pag. 6
Articolo 6	Requisiti di onorabilità	pag. 6
Articolo 7	Incompatibilità	pag. 7
Articolo 8	Sospensione dalle cariche	pag. 9
Articolo 9	Conflitto di interessi	pag. 9
Articolo 10	Decadenza dalle cariche	pag. 10
Articolo 11	Indennità e compensi	pag. 10
Articolo 12	Assemblea dei Soci	pag. 10
Articolo 13	Competenze dell'Assemblea dei Soci	pag. 14
Articolo 14	Comitato di indirizzo	pag. 15
Articolo 15	Competenze del Comitato di indirizzo	pag. 17
Articolo 16	Funzionamento del Comitato di indirizzo	pag. 19
Articolo 17	Consiglio di amministrazione	pag. 19
Articolo 18	Competenze del Consiglio di amministrazione	pag. 20
Articolo 19	Funzionamento del Consiglio di amministrazione	pag. 21
Articolo 20	Presidente del Consiglio di amministrazione	pag. 22
Articolo 21	Collegio dei revisori	pag. 23
Articolo 22	Segretario	pag. 24

TITOLO III

Articolo 23	Libri e scritture contabili	pag. 25
Articolo 24	Bilancio	pag. 25

TITOLO IV

Articolo 25	Scioglimento	pag. 26
Articolo 26	Devoluzione del patrimonio	pag. 26

TITOLO V

Articolo 27	Norme transitorie	pag. 27
-------------	-------------------	---------